



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci

All'esito dell'udienza del 7.11.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 24716 /2023 R.G. promossa da:

con il patrocinio dell'avv. FEDERICO CLAUDIO

RICORRENTE

contro:

INPS

con il patrocinio dell'avv.

RESISTENTE

OGGETTO: Maggiorazione sociale

RAGIONI DELLA DECISIONE



Con ricorso depositato il 21.7.2023 il ricorrente, titolare di pensione di invalidità civile INVCIV 700907472924 e di pensione privilegiata ordinaria tabellare di 6^a ctg. ex art. 67, u.c., DPR 29.12.1973, N. 1092, iscrizione n. 16084032 a carico del Ministero della Difesa, per infermità riportate durante il servizio militare di leva, ha dedotto di aver presentato, in data 15.5.2023, domanda di ricostituzione reddituale ex art. 38 L. 448/01 (c.d. “aumento al milione”) della pensione di invalidità civile in godimento, rigettata dall’Inps con nota del 25.5.2023 per superamento dei limiti di reddituali previsti dalla norma, per effetto del computo della pensione privilegiata militare tabellare.

Assumendo invece che detta pensione privilegiata, avendo natura risarcitoria, non è computabile ai fini reddituali, ha chiesto la condanna dell’Inps all’incremento automatico della sua pensione di invalidità civile n. 700907472924, nella misura prevista dalla legge e secondo gli adeguamenti del caso, per tredici mensilità, ex art. 38 L.448/2001, a far data dal 20 luglio 2020, ed alla corresponsione dei ratei maturati, quantificati sino al 20 luglio 2023, in € 14.516,82, oltre interessi e rivalutazione.

Costitutosi in giudizio, l’Inps ha contestato l’avversa domanda della quale ha chiesto il rigetto, deducendo che la pensione privilegiata militare tabellare è computabile ai fini del riconoscimento della maggiorazione sociale, avendo natura retributiva, seppure esente da Irpef.

Il ricorso è fondato.

La questione controversa concerne esclusivamente la computabilità della pensione privilegiata militare tabellare di cui il ricorrente nel reddito rilevante ai fini della maggiorazione sociale della pensione di invalidità ex art. 38 L. 448/01 (aumento al milione).



Come espressamente statuito da Corte Cost. 387/89: *“La pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva., costituisce un trattamento del tutto peculiare, sia perchè si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio (art. 52, comma secondo, della Costituzione), sia perchè la sua entità non è correlata al pregresso trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subita in occasionalità necessaria con la prestazione del servizio di leva. Emerge, quindi, la natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria militare tabellare (prevista dall'art. 67, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973). Natura che la diversifica dalle pensioni privilegiate ordinarie & comuni>, le quali presentano invece carattere reddituale (di retribuzione differita), mentre la rende assimilabile alle pensioni di guerra in ragione della comune funzione risarcitoria”.*

In considerazione di tale natura risarcitoria e dell'assimilabilità alle pensioni di guerra, la pensione privilegiata militare tabellare di cui gode il ricorrente non è computabile ai fini della maggiorazione sociale per cui è causa.

Sicchè incontestato che il ricorrente non è titolare di altri redditi, deve dichiararsi il diritto del all'incremento automatico della sua pensione di invalidità civile n. 700907472924, nella misura prevista dalla legge e secondo gli adeguamenti del caso, per tredici mensilità, ex art. 38 L.448/2001 a decorrere dal luglio 2020 (per effetto della sentenza della consulta n. 152 del 23 giugno 2020 e del conseguente decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020).

Ne segue la condanna dell'Inps ad incrementare la pensione di invalidità del ricorrente ed a corrispondere i relativi arretrati, che si quantificano sino al 20.7.2023, nell'incontestato importo di € 14.516,82, oltre interessi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione del valore della causa (scaglione sino ad € 26.000) e delle tariffe in vigore, ridotte al 50% in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo, ed esclusa la fase istruttoria.

P.Q.M.

dichiara il diritto del all'incremento automatico della pensione di invalidità civile n. 700907472924, nella misura prevista dalla legge e secondo gli adeguamenti del caso, per tredici mensilità, ex art. 38 L.448/2001 a decorrere dal luglio 2020;



condanna l'Inps a corrispondere i relativi arretrati, che si quantificano sino al 20.7.2023, nell'importo di € 14.516,82, oltre interessi;

condanna l'Inps alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 1.864,00 oltre rimborso spese al 15% iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.

Roma 11.11.2024

Il Giudice

F. R. Pucci

